

EDILIZIA ED URBANISTICA: Piani regolatori generali - Piano di governo del territorio - Approvazione - Termine - Natura ordinatoria - Conseguenze - Contenuto - Strutture di vendita - Limitazioni urbanistiche - Possibilità.

Tar Lombardia - Milano, Sez. II, 9 agosto 2022, n. 1900

- in *Riv. giur. dell'edilizia*, 5, 2022, pag. 1222 e ss.

“[...] la costante giurisprudenza di questo Tribunale ha chiarito che, tra le possibili interpretazioni della richiamata disposizione, deve preferirsi quella che attribuisce al termine per l'approvazione finale del PGT natura ordinatoria, e fa conseguire l'inefficacia degli atti adottati all'omessa disamina delle osservazioni presentate dal privato.

In tal senso: «Il termine per l'approvazione del p.g.t. stabilito dall'art. 13, commi 7 e 7 bis, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 ha carattere ordinatorio e non perentorio e che, conseguentemente, il superamento di tale scadenza non determina il venir meno degli atti della procedura pianificatoria» [...]”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza smaltimento del giorno 6 luglio 2022, celebrata nelle forme di cui all'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa Katuscia Papi e sentiti per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente, in virtù del contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare) stipulato il 17 giugno 2009 con la Società UBI Leasing S.p.A., risulta utilizzatrice del fabbricato a destinazione commerciale sito nel Comune di Lissone, Via Assunta nn. 1, 3 e 5, censito in NCEU al foglio 28, particella n. 312 *sub* 701.

2. Con la variante al P.G.T. approvata con delibera consiliare n. 115 del 4 novembre 2016 veniva prevista l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio con riferimento al corpo centrale dell'immobile sopra descritto, che comprende locali di servizio e di collegamento (locali tecnologici ecc.) al piano interrato; al piano terra, lo spazio non occupato tra i due corpi di fabbrica in

elevazione; la terrazza al piano elevato. Detto vincolo espropriativo veniva apposto al fine di utilizzare la porzione al piano terra per il collegamento della Via Assunta con la Via Po.

Le nuove NTA al Piano delle Regole prevedevano inoltre, al capo II recante «*Disciplina del commercio e dei pubblici esercizi*», che nell'ambito dei contesti A1 (*che identificano le Aree centrali e in particolare i Nuclei di antica formazione, in uno dei quali ricade l'immobile utilizzato dalla ricorrente*) erano ammissibili esclusivamente le strutture commerciali MS1, vale a dire quelle aventi superficie di vendita non superiore a 600 mq.

La Tavola n. PR9 del Piano delle Regole assegnava al fabbricato utilizzato da Lissone I S.r.l. la categoria EEC – «*Edificio Estraneo al Contesto*», e le relative NTA disponevano all'art. 33.6.1 che, per siffatti edifici, non erano ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, pur essendo consentiti altri interventi, quali la ristrutturazione edilizia sostitutiva e la ricostruzione senza vincoli di sagoma.

2. Con il ricorso introduttivo della presente causa, la società Lissone I S.r.l. impugnava gli atti emarginati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

I) «*Violazione dell'articolo 13, comma 7, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 – Eccesso di potere sotto il profilo dell'errato procedimento, nonché della sopravvenuta carenza dei presupposti – Illegittimità o comunque inefficacia derivante dall'inefficacia di atti presupposti*», relativo alla dedotta violazione del termine di cui all'art. 13, comma 7, della L.R. 12/2005, per la conclusione dell'*iter* di approvazione del PGT. La scadenza del termine per l'inoltro delle osservazioni era infatti stata fissata al 22 luglio 2016, cosicché il termine di 90 giorni previsto dal citato art. 13 scadeva il 20 ottobre 2016, mentre la delibera di approvazione risale al 4 novembre 2016; sarebbero pertanto divenuti inefficaci gli atti adottati in precedenza;

II) «*Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, della carenza di istruttoria e della erroneità dei presupposti*», con cui si affermava la contraddittorietà e illogicità dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul bene utilizzato da Lissone I S.r.l.

III) «*Violazione dell'art. 11, 1° comma, lett. e), del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 – Violazione dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con L. 24 gennaio 2012 n. 27 – Violazione dell'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011 n. 148 – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, della contraddittorietà e della illogicità manifesta*», con cui si censurava l'illegittimità del Piano delle Regole, le cui NTA prevedevano all'art. 40.2.1 che, nelle Aree A1 – Nuclei di antica formazione – (in cui ricade l'immobile oggetto di causa), erano ammessi esclusivamente servizi di vicinato e medie strutture di vendita MS1 (da

151 mq a 600 mq), e che le strutture di vendita già attive avrebbero potuto ampliarsi nel limite di superficie di vendita (Sv) fissato;

IV) «*Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e della contraddittorietà*», con riferimento alla circostanza che l'art. 33.6.1 delle NTA esclude per gli edifici classificati come estranei al contesto – (quale viene classificato quello oggetto di causa), la possibilità di effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre consente quelli concernenti la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Lissone, instando per la reiezione del ricorso.

3. Con la memoria depositata il 31 maggio 2022 la parte ricorrente dava atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al secondo motivo di ricorso, afferente al vincolo espropriativo. Ciò in quanto, essendo decorsi cinque anni senza che venisse dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica, il vincolo diveniva inefficace *ex art. 9 commi 1 e 2, D.P.R. 327/2001*.

4. All'udienza di smaltimento del 6 luglio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Si prendono in esame le censure proposte con l'atto introduttivo del giudizio.

1.1. Il primo motivo, afferente al dedotto superamento del termine di cui all'art. 13, comma 7, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, è infondato.

L'art. 13 comma 7 cit. stabilisce (nella versione *ratione temporis* applicabile alla fattispecie, ovvero quella antecedente alle modifiche apportate dalla L.R. 20 maggio 2022 n. 9) che: «*7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo*».

Orbene, la costante giurisprudenza di questo Tribunale ha chiarito che, tra le possibili interpretazioni della richiamata disposizione, deve preferirsi quella che attribuisce al termine per l'approvazione finale del PGT natura ordinatoria, e fa conseguire l'inefficacia degli atti adottati all'omessa disamina delle osservazioni presentate dal privato.

In tal senso: *«Il termine per l'approvazione del p.g.t. stabilito dall'art. 13, commi 7 e 7 bis, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 ha carattere ordinatorio e non perentorio e che, conseguentemente, il superamento di tale scadenza non determina il venir meno degli atti della procedura pianificatoria»* (TAR Lombardia, Milano, II, 21 novembre 2019 n. 2458; ibidem, 5 gennaio 2021, n. 20; 20 agosto 2019 n. 1895; 22 gennaio 2019 n. 122; 10 dicembre 2018 n. 2761; 30 marzo 2017 n. 761; 26 maggio 2016 n. 1097; 15 settembre 2015 n. 1975; 22 luglio 2015 n. 1764; 24 aprile 2015 n. 1032; 19 novembre 2014 n. 2765; 11 gennaio 2013 n. 86; 20 dicembre 2010 n. 7610; 10 dicembre 2010 n. 7508), infatti: *«La previsione dell'inefficacia degli atti pianificatori stabilita dall'art. 13, comma 7, della l. reg. n. 12/2005, il quale prevede che "entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni", è da riferire all'inosservanza non del termine di 90 giorni, previsto nella prima parte della disposizione, ma alla violazione dell'obbligo, stabilito nella seconda parte della previsione normativa, di decidere sulle osservazioni, cui consegue il dovere di apportare agli atti del P.G.T. le intervenute modificazioni, sempre in termini non perentori»* (TAR Milano, II, 20 agosto 2019 n. 1895; cfr.: Consiglio di Stato, IV, 10 febbraio 2017, n. 572; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 dicembre 2018, n. 2761; 30 marzo 2017, n. 761; 26 maggio 2016, n. 1097).

1.2. Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, la parte ricorrente dichiarava la relativa cessazione della materia del contendere con memoria del 31 maggio 2022. Il Collegio ne prende atto, in quanto la sopravvenuta inefficacia del vincolo preordinato all'esproprio, lasciando il bene nella situazione (edificata) esistente, si appalesa (limitatamente al punto in esame) pienamente soddisfattiva degli interessi azionati in giudizio dalla ricorrente.

1.3. Il terzo motivo di impugnazione si appuntava sulle previsioni di cui all'art. 40.2.1 delle NTA al Piano delle Regole, in virtù delle quali, nelle Aree A1 – Nuclei di antica formazione – (in cui ricade l'immobile oggetto di causa), erano ammessi esclusivamente servizi di vicinato e medie strutture di vendita MS1 (da 151 mq a 600 mq), con significativi limiti alle possibilità di ampliamento per le strutture di vendita già attive.

In particolare, la società ricorrente affermava che le previsioni sopra indicate sarebbero risultate illogiche e prive di motivazione, nonché in contrasto con la liberalizzazione dei servizi imposta dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 2006/123/CE (cd. Bolkenstein), e con le relative disposizioni nazionali di attuazione (D. Lgs. 59/2010, e le altre norme citate nell'intitolazione del motivo).

L'art. 11 comma 1 lettera 'e' D. Lgs. 59/2010 stabilisce in particolare che: «1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: [...] e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale (A)»; l'art. 1 comma 1 D.L. 1/2012 (convertito in L. 27/2012) prevede invece che: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti»; infine l'art. 3 commi 1 e 2 D.L. 138/2011 (convertito in L. 148/2011) stabilisce che: «1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c)

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica. 2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese».

Orbene, secondo l'interpretazione della suddetta normativa prospettata dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, le disposizioni indicate non impediscono ogni tipologia di limitazione alle attività di carattere commerciale, ma solo quelle che derivano da valutazioni di carattere economico, che non possono essere rimesse alla P.A.; sono invece compatibili con il suddetto assetto normativo i vincoli (anche di natura urbanistica ed edilizia) fondati su superiori ragioni di interesse pubblico. In tal senso: *«La liberalizzazione del mercato dei servizi sanciti dalla direttiva 123/2006/CE e dai provvedimenti legislativi che vi hanno dato attuazione, non può essere intesa in senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica Amministrazione, di pianificazione urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali; la questione involge un giudizio sulla proporzionalità delle limitazioni urbanistiche opposte dall'Autorità comunale rispetto alle effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio; esigenze che devono essere sempre riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e non fondate su ragioni meramente economiche e commerciali, che si pongano quale ostacolo o limitazione al libero esercizio dell'attività di impresa che non deve comunque svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. [...] È consentito ai Comuni operare scelte di pianificazione al fine di garantire un corretto insediamento delle strutture di vendita con riferimento anche agli aspetti connessi all'ambiente urbano; le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, infatti, rispondendo all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi e la diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza, alle norme in materia commerciale rispetto al piano urbanistico. La anticoncorrenzialità della disposizione preclusiva ricorre pertanto solo allorché essa si sostanzia in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale»* (Consiglio di Stato, IV, 1° giugno 2018 n. 3316; cfr.: conferma il principio *a contrario*: TAR Lombardia, Milano, 10 ottobre 2013, n. 2271).

Nel caso di specie, il Piano delle Regole del Comune di Lissone dà specificamente atto di come la limitazione ad alcune tipologie di strutture di vendita in determinate aree del territorio comunale sia connessa a valutazioni afferenti al carico urbanistico delle specifiche aree, e non a considerazioni di carattere economico. A titolo esemplificativo, la «*Componente commerciale*» del Piano delle Regole prevede che: «*[...] le ipotesi di sviluppo dovranno ammettere lo sviluppo dell'offerta commerciale in coerenza con le caratteristiche e le potenzialità infrastrutturali delle diverse zone del Comune. [...] Per le medie strutture di vendita, dovrà esserne valorizzato il ruolo; [...]. Per raggiungere tale obiettivo è opportuno individuare una suddivisione in classi dimensionali delle medie strutture (è infatti ben diverso l'impatto di un punto vendita di 300 mq e di uno di 2000, sebbene per quanto riguarda la definizione normativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. 114/98 si tratti in ogni caso di medie strutture di vendita); tale divisione dovrà essere utilizzata in modo flessibile, per individuare se del caso categorie che esprimano un carico urbanistico eccessivo rispetto al contesto territoriale di inserimento. In tale ottica, una prima classe dimensionale potrebbe essere quella delle attività con superficie di vendita non superiore a 600 mq: queste attività, che propongono un servizio esclusivamente di prossimità e pedonale, da un punto di vista infrastrutturale, sono compatibili anche con il tessuto urbano consolidato. Una seconda classe dimensionale potrebbe essere quella delle attività con superficie di vendita compresa tra 601 e 1.500 mq: questi esercizi, che esprimono comunque un rilievo ed un'attrattiva locale, potranno essere localizzati nelle parti del tessuto urbano consolidato di più recente edificazione, oltre che lungo le direttrici di traffico sovracomunale che attraversano il Comune, attraverso l'utilizzo degli adeguati strumenti edilizi abilitativi. Infine, le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore ai 1.000 mq potranno essere ammesse solo attraverso procedure abilitative edilizie che garantiscano la verifica degli aspetti di compatibilità infrastrutturale dell'iniziativa, e quindi attraverso l'adozione di Piano Attuativo. In tutti i casi di insediamento di medie strutture di vendita [...] naturalmente dovranno essere assicurate le condizioni di compatibilità e sostenibilità dell'intervento per quanto riguarda l'accessibilità e la viabilità».*

Appare pertanto evidente che le valutazioni poste dal Comune alla base delle limitazioni apposte all'insediamento di alcune tipologie di medie strutture di vendita nel centro storico di antica formazione hanno titolo in valutazioni afferenti al carico urbanistico delle stesse, e alla relativa tollerabilità nelle diverse aree del territorio comunale. Le stesse risultano pertanto legittime, alla luce delle considerazioni sopra esposte. La censura è dunque infondata.

1.4. Il quarto motivo di gravame attiene agli interventi ammessi per gli immobili estranei al contesto architettonico, ubicati nel centro storico di antica formazione, tra i quali rientra l'immobile di interesse della Lissone I S.r.l.

In particolare, la società ricorrente riteneva illogica la previsione che vieta, per i suddetti edifici, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre ammette interventi di carattere maggiormente invasivo.

Al fine di decidere la questione sollevata dalla ricorrente, occorre muovere dalle finalità che il PGT si propone con riferimento alle aree che costituiscono il centro storico di Lissone. A tal proposito, l'art. 33 delle NTA al Piano delle regole, con riferimento al centro storico (area A), stabilisce che: *«33.1 [...] Gli edifici che vi sono compresi costituiscono, individualmente o nel rapporto col contesto, un valore testimoniale o identitario per l'intera collettività urbana. Ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le aree A sono classificate come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nelle aree A gli interventi devono tendere prioritariamente alla conservazione degli edifici esistenti individuati come meritevoli di conservazione ed al ripristino e alla valorizzazione delle loro qualità architettoniche o tipologiche».*

Tanto premesso riguardo agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, si procede ora a dare conto degli interventi ammessi. Con riferimento alle aree A1 (Nuclei di antica formazione), per gli edifici estranei al contesto (nei quali la Tavola PR9 inserisce l'immobile utilizzato dalla Lissone I S.r.l.), è prevista la possibilità di realizzare i seguenti interventi: manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia sostitutiva, sostituzione edilizia. Non sono invece consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Orbene, alla luce degli obiettivi sopra riportati, ritiene il Collegio che la previsione oggetto della censura non risulti illogica. L'Amministrazione riserva infatti la contestata disciplina ai soli immobili che presentano caratteristiche architettoniche disomogenee rispetto alle costruzioni di pregio in maggioranza presenti nel centro storico di antica formazione.

Le attività precluse (restauro e risanamento) sono accomunate dal consistere in interventi edilizi volti a mantenere le caratteristiche architettoniche del bene (art. 3 comma 1 lettera 'c' D.P.R. 380/2001) che ne è interessato; è dunque del tutto ragionevole che, nel dichiarato intento di valorizzare il centro storico nelle sue componenti di pregio, si precludano attività edilizie che condurrebbero a conservare l'esistenza dei caratteri distintivi degli edifici fuori contesto.

Non è in contraddizione con l'indicata previsione l'ammissione della ristrutturazione edilizia conservativa, consistente, ai sensi dell'art. 33.4.1 delle stesse NTA, in interventi che: *«non modificano l'impianto tipologico e non comportano la modifica sostanziale delle facciate*

prospettanti sullo spazio pubblico identificate nelle tavole di piano come “cortine edilizie”». La possibilità di porre in essere interventi di ristrutturazione conservativa, in virtù della riportata previsione, non riguarda invero tutti gli edifici estranei al contesto, ma solo quelli che le tavole di piano identificano come cortine edilizie (art. 33.9.1 delle NTA). Orbene, nel caso del centro commerciale utilizzato dalla società ricorrente, la tavola PR9 non include l’edificio in siffatta categoria. Conseguentemente per esso, coerentemente con l’esclusione del restauro e del risanamento conservativo, è preclusa anche l’ammissibilità dell’ulteriore intervento di tipo conservativo da ultimo preso in esame (ristrutturazione edilizia conservativa).

Nel complesso, e in relazione alle finalità sopra riportate, le previsioni dell’art. 33 non risultano affette da illogicità manifesta o irragionevolezza.

Anche l’ultimo motivo di ricorso si appalesa dunque privo di fondamento.

2. In virtù delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento al secondo motivo di gravame e, per il resto, il ricorso debba essere respinto, siccome infondato.

3. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni che hanno formato oggetto di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei limiti, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO
